POLICY PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 01/07/2025

INTERMEDIARIO FINANZIARIO
MOREDI
FINANZIARIA s.r.l.
Via Nicola Mignogna, 13 - 80142 NAPOLI
C.F. 07898630632 - R.E.A. 675728
Iscritto ex Art.106 TUB (C.D."Albo Unico") N°136

Sommario

1. Le finalità della Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo 3
2. Il contesto normativo di riferimento 4
3. I destinatari della Policy Anti-Riciclaggio e Anti-Terrorismo 5
4. Gli assetti organizzativi della Morelli Finanziaria S.r.l. 6
4.1. L'Organo amministrativo 6
4.2. L'Organo con funzioni di controllo 9
4.3. La Funzione di conformità *("Compliance")* 10
4.5. La Funzione Antiriciclaggio (*"Anti money loundering"* – *"AML"*) 11
4.6. Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio 13
4.7. Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette 14
5. Le modalità di identificazione e valutazione dei rischi 15
5.1. Individuazione del rischio inerente 16
5.2. Analisi delle vulnerabilità 16
5.3. Determinazione del livello di rischio residuo 17
5.4. Azioni di rimedio 18
6. L'adeguata verifica della clientela 19
6.2. I criteri generali di valutazione del rischio 20
6.3. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica 21
6.3.1. L'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo 21
6.3.2. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo 22
6.3.3. Le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto e delle operazioni 23
6.3.4. Il controllo costante nel corso del rapporto 24
6.4. La profilatura della clientela 24
6.5. Obbligo di astensione 25
6.6. Obblighi semplificati di adeguata verifica 25
6.7. Obblighi rafforzati di adeguata verifica 26
7. La segnalazione delle operazioni sospette 27
8. La Formazione del personale 28
9. La conservazione delle informazioni 29

1. Le finalità della Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo

La Morelli Finanziaria S.r.l. (anche "la Finanziaria") è impegnata nella lotta al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, e adotta ogni presidio necessario ad evitare che il proprio operato possa divenire un veicolo per il raggiungimento di finalità criminali.

In tal senso, la presente Policy Anti-riciclaggio e Anti-terrorismo (a seguire "Policy" o "Policy AML/CFT") codifica l'impegno della Morelli Finanziaria S.r.l. a mantenere elevati standard di compliance e integrità, contribuendo attivamente alla prevenzione di attività illecite.

Nel documento saranno chiariti:

- **Il contesto normativo di riferimento.** Elencazione delle disposizioni normative vigenti in ambito nazionale e comunitario in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
- **I destinatari della Policy.** Indicazione dei soggetti tenuti al rispetto della presente Policy Anti-riciclaggio e Anti-terrorismo.
- **Gli assetti organizzativi.** Descrizione della struttura interna della Società, dei ruoli e delle responsabilità dei dipendenti e delle funzioni dedicate.
- **Le modalità di identificazione e valutazione dei rischi.** Identificazione dei potenziali rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- **I meccanismi di adeguata verifica della clientela.** Descrizione delle modalità di identificazione e verifica dei clienti che la Società ha adottato per garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali e ridurre i rischi associati.
- **I protocolli per la segnalazione delle operazioni sospette.** Illustrazione delle procedure operative implementate per l'identificazione e la segnalazione delle operazioni che presentano indicatori di anomalia rilevanti.
- **I tempi e le modalità di formazione del personale.** Raffigurazione delle modalità di periodica formazione dei dipendenti in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- **I principi per la registrazione e conservazione dei dati.** Rappresentazione delle regole adottate dalla Morelli, relative alla raccolta, conservazione e gestione dei dati, anche sensibili, in conformità alle normative vigenti.

2. Il contesto normativo di riferimento

Le disposizioni normative vigenti in ambito nazionali e comunitarie creano un framework complesso e rigoroso per le società, richiedendo l'implementazione di misure adeguate per garantire la compliance e ridurre il rischio di coinvolgimento in attività illecite.

La conformità non è solo un obbligo legale, ma anche una componente fondamentale della reputazione e della fiducia nel settore finanziario. Si riportano qui di seguito quelle principali:

- Direttiva UE 2015/849 (Quarta Direttiva Anti Money-Loundering)
- Regolamento UE 2015/847 e successive modifiche.
- Direttiva UE 2018/843 (Quinta Direttiva Anti Money-Loundering)
- Direttiva UE 2018/1673 come recepita dal d.lgs. n. 195/2021.
- Orientamenti European Banking Autority (EBA) in materia di adeguata verifica della clientela e di individuazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 1° marzo 2021
- Orientamenti European Banking Autority (EBA) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
- Decreto Legislativo n. 231/2007 così come modificato dal d.lgs. n. 90/2017.
- Decreto Legislativo n. 125/2019.
- Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 recante Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" come modificato dalla Delibera 235/2023 di Banca d'Italia.
- Provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e successive modifiche.
- Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020 recante disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- Provvedimento Unità Informazione Finanziaria (UIF) del 25 agosto 2020 relativo alla produzione e all'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (cosiddette "S.AR.A.").
- Provvedimento del 12 maggio 2023 della UIF di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio.

3. I destinatari della Policy Anti-Riciclaggio e Anti-Terrorismo

La Policy AML/CFT deve essere applicata in modo integrato e coordinato tra tutte le funzioni e a tutti i livelli della Morelli Finanziaria S.r.l.

È fondamentale che ciascun destinatario comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità nel garantire la conformità alle normative e nel prevenire attività illecite. Nel dettaglio, i destinatari della Policy sono:

- **I dipendenti.** Ogni membro del personale deve essere informato e formato sulle politiche AML/CFT, per garantire una comprensione chiara delle procedure e dei requisiti legali.
- **Il personale direttivo.** Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e i singoli Amministratori in ragione delle deleghe ricevute sono responsabili dell'implementazione e della supervisione delle politiche AML/CFT.
- **Le funzioni di controllo interno.** I responsabili della Funzione Internal Audit, Compliance e Anti Money Laundering, ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti e a conoscere e rispettare i principi AML/CFT descritte nella presente Policy.
- **I clienti.** Tutti i clienti devono essere informati delle politiche AML/CFT, soprattutto in relazione agli obblighi di identificazione e verifica della loro identità.
- **I fornitori e altri partner commerciali.** Qualsiasi partner commerciale della Morelli Finanziaria S.r.l. è tenuto ad aderire alle politiche AML/CFT descritte nella presente Policy.

4. Gli assetti organizzativi della Morelli Finanziaria S.r.l.

La Morelli Finanziaria S.r.l. è dotata di un sistema organizzativo e di controllo, nonché di strategie, regole, risorse, procedure e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate idonee ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento de terrorismo.

4.1. L'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo[1] della Morelli Finanziaria è il Consiglio di Amministrazione che ricopre la funzione di organo di supervisione strategica e di gestione.

L'Organo amministrativo, nella sua **funzione di supervisione strategica**, approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio. In particolare:

- approva la presente Policy, e ogni successivo aggiornamento della stessa, in cui illustra e motiva le scelte che ha compiuto sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- approva l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- nomina e revoca il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, sentito l'organo con funzioni di controllo, ai sensi della Delibera n. 235/2023 di Banca d'Italia;
- nomina e revoca il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, sentito l'organo con funzioni di controllo;

[1] In assenza di una distinzione tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione si fa riferimento all'Organo di amministrazione, come previsto dalle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" della Banca d'Italia.

- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo, nonché un sistema di condivisione della documentazione che consenta agli organi aziendali accesso diretto alla relazione della funzione di controllo in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- con cadenza almeno annuale, valuta l'attività della funzione antiriciclaggio e l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche ad essa assegnate, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla funzione di revisione interna;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, di cui monitora l'efficacia;
- valuta i rischi di riciclaggio conseguenti all'operatività con clienti appartenenti a paesi terzi, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia;
- nomina il Responsabile per l'antiriciclaggio e assicura che questi soddisfi le condizioni previste dalla normativa di settore[2] (sulle relative valutazioni verbalizza in modo analitico);
- assicura che il Responsabile per l'antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle delibere che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio della Società.

Quale Organo con **funzione di gestione**, cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio.

[2] S.v. provvedimento della Banca d'Italia concernente "le modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità di riciclaggio" del 01.08.2023.

A tal fine:

- esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentante dal Responsabile della funzione antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Morelli Finanziaria S.r.l. secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio.

Inoltre:

- assicura il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce la Policy antiriciclaggio e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di flussi e procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio[3]
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;

[3] L'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dal destinatario.

- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale;
- assicura, nei casi di esternalizzazione dei compiti operativi della funzione antiriciclaggio, il rispetto della normativa applicabile e riceve periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate.

4.2. L'Organo con funzioni di controllo

Il Collegio Sindacale della Morelli Finanziaria S.r.l., quale organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal Responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno. Se riscontra carenze, anomalie e irregolarità promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Il Collegio Sindacale valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette.

In quanto Organo con funzioni di controllo è sentito nelle procedure di nomina del Responsabile della funzione antiriciclaggio, del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio riciclaggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 231/2007, i componenti del Collegio Sindacale comunicano, senza ritardo, alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

1.1. La Funzione di revisione interna *("Internal Audit")*

La Funzione di revisione interna della Morelli Finanziaria S.r.l. verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La Funzione, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo[4], verifica tra l'altro:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinaria conservazione dei dati e dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

Nel caso in cui riscontri carenze ovvero irregolarità si assicura che vengano adottati interventi correttivi di cui verifica l'idoneità ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni.

La funzione di revisione interna riporta annualmente agli organi aziendali informazioni sull'attività svolta e sui suoi esisti, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal d.lgs. n. 231/2007.

Il Responsabile della funzione di revisione interna della Finanziaria è altresì individuato, con delibera del C.d.A. quale Responsabile del canale interno di segnalazione (c.d. "Responsabile Whistleblowing").

4.3. La Funzione di conformità *("Compliance")*

La funzione di compliance della Morelli Finanziaria S.r.l. ha il compito di identificare, valutare e gestire il rischio di violazioni normative e di assicurare che le procedure interne adottate siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero-regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici) applicabili all'attività della Finanziaria, ad esclusione degli ambiti demandati ad altre funzioni di controllo.

Per lo svolgimento efficace dei suoi compiti, la Funzione di compliance deve:

- identificare le norme applicabili e le aree a rischio di non conformità;
- collabora alla stesura delle procedure organizzative adeguate alla prevenzione di detto rischio;
- verificare che le procedure siano efficaci ed effettivamente applicate all'interno dell'azienda.

La Funzione compliance cura, inoltre, lo svolgimento della valutazione sui rischi operativi e reputazionali della Morelli che trasmette, per il tramite di opportuni flussi informativi, al C.d.A. e agli organi incaricati di funzioni di controllo.

[4] Gli interventi, a distanza e ispettivi, sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

4.4. La funzione di controllo dei rischi ("*Risk Management*")

La Funzione di controllo dei rischi collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo. Si occupa altresì di:

- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi limiti operativi;
- provvedere allo sviluppo e al mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi, sviluppando indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia;
- monitorare costantemente l'evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- analizzare i rischi derivanti dai nuovi prodotti e servizi e quelli determinati dall'ingresso di nuovi segmenti operativi e di mercato;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi.

4.5. La Funzione Antiriciclaggio ("*Anti money loundering*" – "*AML*")

La Morelli Finanziaria S.r.l. è dotata di una funzione antiriciclaggio, indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

La Funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.

A tal fine, provvede a:

- identificare le norme applicabili, valutando il loro impatto sui processi, e le procedure interne;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- condurre, in raccordo con il Responsabile della segnalazione di operazioni sospette, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;

- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire quei rischi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva della Morelli Finanziaria S.r.l.;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- definire, d'accordo con il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, procedure di gestione delle segnalazioni interne (provenienti dal c.d. primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- curare la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale, e di indicatori di efficacia dell'attività di formazione svolta;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e al Consiglio di Amministrazione;
- verificare l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti.

La Funzione antiriciclaggio riferisce per il tramite del Responsabile per l'anti-riciclaggio, all'Organo amministrativo e a quello con funzione di controllo, a cui trasmette altresì un documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (c.d. regolamento antiriciclaggio).

Una volta l'anno, il Responsabile per l'anti-riciclaggio presenta all'Organo Amministrativo e a quello con funzione di controllo interno, nonché alla Banca d'Italia, una relazione sulle iniziative

adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere, nonché sull'attività di formazione del personale svolta[5].

In raccordo con la funzione di revisione interna, può effettuare controlli in sede su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi e di conservazione, nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.

La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, e per realizzare processi conformi alla normativa.

L'adeguatezza e l'efficacia della funzione antiriciclaggio sono sottoposte a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

I componenti della funzione antiriciclaggio devono essere in una posizione tale da poterne garantire l'indipendenza. Devono poter manifestare li proprio giudizio, esprimere pareri e fornire raccomandazioni in modo imparziale, indipendentemente dal proprio inquadramento all'interno dell'organizzazione. Devono inoltre essere scevri da qualsiasi conflitto di interesse derivante da relazioni professionali o personali ovvero da interessi di altro tipo che potrebbero contrastare con i doveri ai quali sono sottoposti. Altresì devono essere immuni da indebite interferenze che possano limitare o modificare la loro sfera d'azione o lo svolgimento della propria funzione, ovvero che possano intaccare o influenzare significativamente il loro giudizio.

4.6. Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Il Responsabile della funzione antiriciclaggio (Responsabile antiriciclaggio) rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo. La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza del Consiglio di Amministratore, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Responsabile antiriciclaggio è una persona fisica che risponde alle seguenti caratteristiche:

- **autonomia e indipendenza:** il Responsabile antiriciclaggio non deve essere direttamente coinvolto nelle attività che costituiscono l'oggetto del suo controllo. Inoltre, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non può avere responsabilità dirette di aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree. L'indipendenza del

[5] Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere inoltrata a Banca di Italia la Relazione della funzione antiriciclaggio comprensiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi.

Responsabile antiriciclaggio è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Finanziaria.

• **professionalità:** il Responsabile antiriciclaggio deve essere una figura la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. In particolare, devono essere garantite capacità specifiche nella materia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio del Responsabile.

Al fine di garantire l'effettiva sussistenza dei requisiti sopra descritti, è opportuno che il Responsabile antiriciclaggio possegga alcuni requisiti soggettivi formali che garantiscono ulteriormente la sua autonomia e indipendenza quali l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse con gli organi sociali e con il vertice aziendale.

4.7. Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Il Responsabile della segnalazione di operazioni sospette (a seguire anche "Responsabile S.O.S.") è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio sindacale.

Il Responsabile SOS deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità richiesti dalla norma e svolge la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal d.lgs. n. 231/2007, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali.

Il Responsabile SOS non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste aree.

Compete al Responsabile della segnalazione di operazioni sospette:

- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dai responsabili dei punti operativi della Finanziaria competenti alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (c.d. primo livello);
- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio delle segnalazioni alla UIF.

È inoltre suo compito acquisire ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale.

Il Responsabile SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es. richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi).

È tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF, con cui svolge un ruolo di interlocuzione anche rispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Il Responsabile SOS comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal d.lgs. 231/2007, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione.

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il Responsabile delle SOS fornisce, anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative, informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

5. Le modalità di identificazione e valutazione dei rischi

La Morelli Finanziaria S.r.l., ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 231/2007, attraverso il Responsabile Antiriciclaggio, conduce con cadenza annuale l'autovalutazione del rischio riciclaggio a cui è esposta e adotta procedure al fine di mitigarne l'incidenza, che trasmette alla Banca d'Italia[6].

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende specifiche macro-attività che la Finanziaria è tenuta ad espletare, e segnatamente:

1. **Individuazione del rischio inerente:** provvede a identificare i rischi attuali e potenziali a cui è esposta, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne.
2. **Analisi delle vulnerabilità:** provvede ad analizzare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità.
3. **Determinazione del livello di rischio residuo:** provvede a valutare il livello di rischio cui è esposta in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione.

[6] Il documento di autovalutazione è tramesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione.

4. **Azione di rimedio:** realizza appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e adotta le opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di business considerata rilevante e tenendo conto del principio di proporzionalità.

5.1. Individuazione del rischio inerente

Nella valutazione dei rischi di riciclaggio è necessario tenere in considerazione i fattori di rischio relativi ai seguenti aspetti:

a) **operatività:** il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica;
b) **prodotti e servizi:** i prodotti e servizi offerti e il mercato di riferimento;
c) **clientela:** la tipologia di clientela con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio;
d) **canali distributivi:** i canali distributivi utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi;
e) **area geografica e paesi di operatività:** il rischio geografico è valutato con riferimento alla clientela, all'eventuale presenza nell'area geografica di succursali o società del gruppo, nonché all'operatività eventualmente posta in essere con clienti esteri.

Per ciascuna linea di operatività è identificato il livello di rischio inerente, determinato in base agli elementi di valutazione descritti, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori: irrilevante, basso, medio e alto. L'attribuzione del livello di rischio inerente è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione (dati e informazioni) considerati, delle analisi svolte e delle motivazioni relative alle scelte effettuate[7].

5.2. Analisi delle vulnerabilità

Successivamente alla determinazione dell'intensità del rischio inerente, per ciascuna delle linee di attività è valutato il livello di vulnerabilità dei presidi, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori. Nell'effettuare questa valutazione, il Responsabile antiriciclaggio prende in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo.

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione

[7] Nella valutazione la Morelli si avvale anche delle informazioni rivenienti da fonti esterne tra le quali: gli esercizi di valutazione del rischio riciclaggio condotti a livello nazionale ed europeo (es. c.d. Supranational Risk Assesment Report redatto dalla Commissione Europea e c.d. National Risk Assessment condotto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria).

della motivazione che hanno determinato il punteggio. La determinazione del livello di vulnerabilità individuato tiene conto di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia.

5.3. Determinazione del livello di rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea operativa determina, sulla base dell'apposita matrice individuata dalla Banca d'Italia e di seguito trascritta, l'attribuzione della fascia di rischio residuo della linea operativa, secondo una scala di quattro valori. Il livello di rischio residuo complessivo è determinato dai valori di rischio residuo delle singole linee operative individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna linea.

<table>
<tr><td rowspan="4">Rischio inerente</td><td>Rischio alto</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Rischio residuo elevato (4)</td></tr>
<tr><td>Rischio medio alto</td><td>3</td><td></td><td rowspan="2">Rischio residuo basso (2)</td><td rowspan="2">Rischio residuo medio (3)</td><td></td></tr>
<tr><td>Rischio medio basso</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Rischio basso</td><td>1</td><td>Rischio residuo non significativo (1)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3"></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Non significativa</td><td>Poco significativa</td><td>Abbastanza significativa</td><td>Molto significativa</td></tr>
<tr><td colspan="4">Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli</td></tr>
</table>

5.4. Azioni di rimedio

La Morelli Finanziaria S.r.l., determinato il livello di rischio residuo delle linee operative e quello complessivo, individua le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui.

Le azioni di rimedio sono intraprese dal C.d.A., tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio.

6. L'adeguata verifica della clientela

La Morelli Finanziaria S.r.l., per espressa previsione statutaria, svolge l'attività di prestito su pegno consistente nell'erogazione di finanziamenti a breve termine a persone fisiche a fronte della costituzione a garanzia del diritto di pegno su determinati beni mobili, stimati secondo il loro valore commerciale; nonché l'attività di vendita all'asta dei beni dati in pegno e non riscattati dal cliente.

In ragione dell'attività svolta, per la Finanziaria conoscere l'identità formale del cliente e le sue caratteristiche rilevanti e sostanziali non è solo un obbligo normativo, ma rappresenta un presidio fondamentale per mitigare i rischi associati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Pertanto, la Società non instaura rapporti di affari con un cliente senza aver svolto un'adeguata verifica.

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, l'intensità e l'estensione dell'adeguata verifica sono modulati secondo il valore del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente.

6.1. Le definizioni di cliente, titolare effettivo ed esecutore.

La Finanziaria riconosce la necessità di distinguere, a seconda della persona che si presenta allo sportello per sottoscrivere la polizza o che chiede di partecipare ad un'asta, il cliente dal titolare effettivo ovvero dal mero esecutore. Riconosce infatti che l'identificazione del cliente allo sportello non è sempre sufficiente a mitigare i rischi associati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo se, al contempo, non si effettua la verifica delle situazioni sostanziali sottese alla titolarità effettiva dell'operazione.

Si individuano pertanto, ai fini della presente Policy, tre tipologie di controparti commerciali:

1) il cliente è il soggetto che stipula il contratto con la Finanzia;
2) il titolare effettivo è la persona fisica diversa dal cliente, nell'interesse della quale, in ultima istanza, l'operazione è eseguita;
3) l'esecutore è il soggetto formalmente delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza.

6.2. I criteri generali di valutazione del rischio

Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è necessario prendere in considerazione i criteri generali previsti dall'art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007, che fanno riferimento alle caratteristiche del cliente, alla sua condotta e alle specificità delle operazioni.

Si raccomanda pertanto che nelle previsioni del "Regolamento per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" siano espressamente previste le seguenti verifiche:

- con riferimento al cliente
  a) la natura giuridica;
  b) la prevalente attività svolta;
  c) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione;
  d) l'area geografica di residenza del cliente;
- con riferimento all'operazione
  a) la tipologia dell'operazione;
  b) le modalità di svolgimento dell'operazione;
  c) l'ammontare dell'operazione;
  d) la frequenza e il volume delle operazioni;
  e) la ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente.

Nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, gli operatori considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore.

Al fine della corretta individuazione del profilo di rischio della clientela, con particolare riguardo alla procedura di celebrazione delle aste, l'operatore può trarre informazioni da ogni fonte e documento utile, tra cui: il rapporto adottato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 6 della Direttiva antiriciclaggio *(c.d. Supranational Risk Assessment Report)*; il rapporto adottato dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi del d.lgs. 231/2001; le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; documenti provenienti dalle autorità di vigilanza (quali comunicazioni e provvedimenti sanzionatori) e dalla UIF (ad es. indicatori di anomalia).

In caso di operazioni che coinvolgono un cliente proveniente da un paese terzo, i destinatari valutano la robustezza complessiva dei presidi antiriciclaggio in essere in quel paese. A questo fine possono consultare: i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da analoghi organismi internazionali; l'elenco pubblicato dal GAFI dei paesi a rischio e levato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario *(Financial Sector Assesment Program – FSAP)*.

6.3. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

Con la procedura di adeguata verifica del cliente la Morelli Finanziaria S.r.l. mira a:

- identificare, attraverso l'opportuna documentazione prodotta, il cliente, l'eventuale titolare effettivo e l'eventuale esecutore;
- verificare l'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- acquisire informazioni in merito alle relazioni tra cliente, esecutore e titolare effettivo;
- acquisire informazioni in merito alla situazione economica e patrimoniale del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo;
- acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione;
- identificare l'origine dei beni utilizzati nel rapporto;
- eseguire un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

I clienti forniscono, sotto la loro responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Finanziaria di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

6.3.1. L'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

Ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), del d.lgs. 231/2007, l'identificazione consiste nell'acquisizione di dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato elettronico. Con le stesse modalità gli operatori provvedono a identificare l'esecutore. Nel caso dell'esecutore sono altresì acquisite le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza.

In sede di asta, se il cliente è una persona giuridica e quindi opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l'identificazione si effettua nei confronti:

— del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza del settore. Nel caso di organizzazioni non profit, è acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (es. vittime di catastrofi naturali e di guerre). In caso di trust, è acquisita copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitore nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei

beneficiari e del trustee, alle modalità di esecuzione del trust e a ogni altra caratteristica del medesimo;

- dell'esecutore, che è identificato con le stesse modalità previste per il cliente-persona fisica e per il quale sono acquisite anche informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

L'identificazione è effettuata in presenza del cliente ovvero dell'esecutore, quando il primo è una persona giuridica.

Il cliente va anche richiamato a dichiarare se l'operazione è effettuata per conto di un altro soggetto e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo.

Se, in relazione alle situazioni concrete, vi sono molteplici titolari effettivi, gli operatori adempiono agli obblighi di identificazione in relazione a ciascuno di essi.

6.3.2. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo

Ai fini della verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo è necessario il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto della identificazione.

L'operatore valuta, secondo un approccio basato sul rischio, l'estensione e la profondità dei riscontri da effettuare anche alla luce dell'operazione richiesta.

Con riferimento al cliente persona fisica e all'esecutore:

a) è necessario accertare l'autenticità e la validità dei documenti d'identità o dell'altro documento di riconoscimento equipollente acquisito. Per l'esecutore è altresì necessario accertare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
b) se si tratta di un soggetto non comunitario, è necessario accertare l'autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura ovvero del diverso documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana;
c) quando dagli accertamenti emergano dubbi, incertezze o incongruenze, gli operatori effettuano ogni altro e ulteriore riscontro necessario a verificare la veridicità dei dati identificativi e delle informazioni acquisite[8].

[8] È possibile ad esempio consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità previsto dal d.lgs. 11 aprile 2011 n.64.

Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica[9]:

a) è necessario effettuare il riscontro dei dati identificativi del cliente con le informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti di cui deve essere acquisita e conservata la copia in formato elettronico;

b) è necessario acquisire ulteriori informazioni da cui sia possibile ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo. Gli operatori a riguardo possono consultare:
   - l'apposita sezione del Registro delle imprese prevista dall'art. 21 d.lgs. 231/2007;
   - gli albi e gli elenchi dei soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o altri documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico quali ad esempio prospetti, comunicazioni partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate;
   - i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli artt. 29 e 31 della Direttiva antiriciclaggio;
   - le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, anche di altri paesi comunitari.

6.3.3. Le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto e delle operazioni

Gli operatori della Morelli Finanziaria S.r.l. acquisiscono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto ovvero l'operazione che il cliente intende effettuare. Nello specifico formano oggetto di acquisizione e valutazione le informazioni concernenti:

- le finalità che hanno spinto il cliente a voler intraprendere il rapporto ovvero effettuare l'operazione;
- la relazione tra il cliente e l'esecutore;
- la relazione tra il cliente e il titolare effettivo;
- l'attività lavorativa ed economica svolta;
- l'origine dei beni oggetto del rapporto ovvero dell'operazione;
- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale del titolare effettivo, nonché, nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, dei familiari e conviventi.

Le informazioni possono essere desunte dal rapporto ovvero richieste al cliente. Spetta comunque all'operatore verificare la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute precedentemente.

[9] Ai sensi dello Statuto della Morelli Finanziari S.r.l. il cliente può essere una persona giuridica solo in sede di asta.

6.3.4. Il controllo costante nel corso del rapporto

La Morelli Finanziaria S.r.l. anche attraverso procedure informatizzate svolge un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che potrebbero costituire anomalie rilevanti ai fini degli specifici ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio.

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo alle operazioni specifiche compiute, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o di aggiornamento delle notizie per l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'accertamento e della valutazione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

6.4. La profilatura della clientela

Al fine di graduare la profondità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica, la Morelli Finanziaria S.r.l. ha adottato una procedura informatizzata che, alla luce degli elementi di valutazione sopra descritti e sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite dagli operatori in sede di censimento anagrafico, attribuisce al cliente un "punteggio" e lo classifica in una delle quattro classi di rischio:

- Irrilevante (I)
- Basso (B)
- Medio (M)
- Alto (A)

La Finanziaria monitora e aggiorna periodicamente i punteggi e le regole di attribuzione del sistema di profilatura del rischio, avendo riguardo anche all'evoluzione del contesto normativo di riferimento. Nel dettaglio i dati devono essere aggiornati per i clienti a cui è stata attribuita la classe di rischio:

- Irrilevante, ogni 24 mesi;
- Basso, ogni 18 mesi;
- Medio, ogni 12 mesi;
- Alto, ogni 6 mesi;

L'aggiornamento deve essere comunque effettuato alla scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché nel caso di segnalazione dell'acquisizione

di specifiche qualità ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (es. quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del d.lgs. 22 giugno 2007, n.109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale).

L'aggiornamento è altresì effettuato quando l'Operatore rileva che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

6.5. Obbligo di astensione

Qualora gli operatori della Morelli Finanziaria S.r.l. si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'art. 35 del d.lgs. 231/2007.

6.6. Obblighi semplificati di adeguata verifica

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'art. 23 del d.lgs. 231/2007 prevede la possibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti descritti nei paragrafi precedenti.

In presenza di una procedura di adeguata verifica semplificata l'Operatore della Morelli Finanziaria S.r.l. può:

- raccogliere i dati identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima dell'apertura del rapporto e rinviare fino a un massimo di giorni trenta l'effettiva acquisizione della copia del documento;
- acquisire una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta del cliente in luogo della verifica dei dati relativi al titolare effettivo;
- aggiornare le informazioni del cliente solo al momento dell'effettuazione di un'operazione per un importo superiore ad euro 5.000;

Le misure di adeguata verifica semplificata devono sempre essere escluse quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificati e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;

— sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6.7. Obblighi rafforzati di adeguata verifica

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'art. 24 del d.lgs. 385/1993 prevede l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica alla luce degli indicatori di anomalia dettati dalla Unità per l'Informazione Finanziaria per l'Italia per l'individuazione delle operazioni sospette, la cui descrizione è esposta nel paragrafo successivo.

Si raccomanda, nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, che gli operatori tengano conto almeno dei fattori di rischio quali:

1) operazioni con circostanze che variano dalla normale operatività, le cui caratteristiche spetta all'operatore valutare con la massima attenzione e diligenza;
2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
3) società qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale con un assetto proprietario anomalo;
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività.

Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo; in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto; nell'intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto con il cliente.

7. La segnalazione delle operazioni sospette

Gli operatori della Morelli Finanziaria S.r.l., sentito il Responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i beni, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto è desunto, sulla base degli elementi acquisiti, dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, del loro collegamento o frazionamento da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto a cui è riferita.

Inoltre, la UIF emana periodicamente indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

Stante la normale operatività della Finanziaria non è possibile differire lo svolgimento dell'operazione a un momento successivo all'invio della S.O.S., ben potendo il ritardo creare un sospetto nel cliente e quindi ostacolare l'indagine che sarà intrapresa dall'Autorità competente, pertanto l'avviso verrà inoltrato immediatamente dopo l'operazione ovvero il tentativo di portarla a conclusione.

La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto.

La Morelli Finanziaria S.r.l. si impegna a rispondere tempestivamente ad eventuali richieste di integrazioni delle informazioni richieste dalla UIF.

È severamente vietato agli operatori e chiunque sia comunque a conoscenza della segnalazione dell'operazione sospetta, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'inoltro, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o di approfondimenti da parte dell'Autorità preposta.

L'identità delle persone che effettuano la segnalazione è riservata e la Morelli adotta tutte le misure idonee al fine di garantirla.

8. La Formazione del personale

La Morelli Finanziaria S.r.l. ritiene che un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo presupponga la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità da parte di tutto il suo personale e, pertanto, organizza periodicamente programmi di addestramento e formazione del personale.

L'addestramento e la formazione assicurano una specifica preparazione del personale, in particolar modo di quello a più stretto contatto con la clientela a cui è richiesto un continuo aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipi delle operazioni finanziarie criminali.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio struttura annualmente il programma di formazione del personale che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cui relaziona anche in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio svolta nell'anno precedente e sui suoi esiti.

Nel caso di ricorso a un fornitore esterno, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio accerta che i soggetti cui sia affidato lo svolgimento dell'attività formativa possiedano le conoscenze in materia di antiriciclaggio richieste per garantire la qualità della formazione e che il contenuto di questa sia adeguato alle specificità della Morelli.

9. La conservazione delle informazioni

La Morelli Finanziaria S.r.l. ha implementato una procedura informatizzata per la conservazione dei seguenti atti:

a) documenti che consentono di ricostruire la procedura svolta per l'adeguata verifica del cliente;

b) documenti inerenti all'apertura e alla chiusura del rapporto e ai suoi contenuti essenziali;

Al fine di garantire che i documenti e le informazioni possano essere utilizzati dalle Autorità nazionali competenti in qualsiasi indagine o nell'analisi di un caso di possibile riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le procedure garantiscono che le informazioni vengano archiviate in un sistema informatico che consenta e garantisca:

1. l'accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte delle autorità competenti;
2. l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
3. l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni;
4. la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Al fine di rendere disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF dati e informazioni secondo gli standard definiti nelle "Disposizioni per la Conservazione e la Messa a Disposizione dei Documenti, dei Dati e delle Informazioni per il Contrasto del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo ("Provvedimento di Banca d'Italia" del 24 marzo 2020), la Finanziaria utilizza archivi standardizzati conformi con gli standard di cui all'Allegato 2 del Provvedimento di Banca d'Italia.

Deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del _____.

il Presidente del CdA

_____